



COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

**Regolamento per il funzionamento
delle Commissioni Comunali**

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 02.11.2020)

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento delle Commissioni come previsto dall'art. 17 dello Statuto comunale e dall'art. 9 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, con esclusione di quelle dotate di specifica normativa.

Art.1

ISTITUZIONE

1. L'istituzione e le attribuzioni delle Commissioni previste dall'art. 17 dello Statuto comunale e dall'art. 9 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, nonché il loro funzionamento, sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio relative a questioni e problematiche di carattere particolare o generale determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti temporalidell'attività.
2. Ai fini dell'istituzione di ciascuna Commissione, la relativa delibera di istituzione della Commissione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Tali Commissioni saranno, di norma, composte da **sette** consiglieri, compreso il Presidente: **cinque** espressi dal gruppo di maggioranza e **due** dai gruppi di minoranza.
4. I Presidenti delle Commissioni riferiranno al Consiglio Comunale al termine del loro lavoro a mezzo di relazione scritta contenente, anche, in caso di non unanime consenso, le posizioni minoritarie.
5. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta utile, a maggioranza fra i componenti della Commissione. La Presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua nomina voteranno solo i Consiglieri di opposizione.

Art. 3

GRUPPI DI LAVORO

1. Oltre alle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale può istituire,

- di volta in volta, Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
2. Detti Gruppi devono essere composti da almeno tre membri anche esterni alle rappresentanze consiliari e con profilo attinente alle tematiche specifiche.
 3. Il Presidente del Gruppo di lavoro è nominato dalla Giunta Comunale contemporaneamente alla sua costituzione.
 4. Ai Gruppi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art.4

TITPOLOGIA DI COMMISSIONI

1. Possono essere istituite Commissioni Consiliari nelle materie di seguito indicate a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo:
 - Servizi Sociali;
 - Cultura, turismo, sport e spettacolo;
 - Ambiente e territorio;
 - Sport, tempo libero e problematiche giovanili;
 - Edilizia e urbanistica;
 - Trasparenza;
 - Commercio e attività produttive;
 - ...
2. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto a maggioranza assoluta dei membri, all'interno della commissione, nella prima adunanza.

Art. 5

FINALITA' E POTERI

1. Le Commissioni comunali espletano indagini conoscitive, di studio e di approfondimento, nonché formulano proposte su questioni inerenti al rispettivo settore o ad esse demandate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.
2. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio comunale devono tenere in debita considerazione il parere delle Commissioni anche se non obbligatorio né vincolante per l'Amministrazione.
3. Ad ogni seduta verrà redatto un verbale quale sintesi del lavoro svolto e posto a disposizione dell'Amministrazione comunale.
4. Il Presidente ha potere di rappresentanza della Commissione e dovrà relazionare al Sindaco sui lavori della Commissione almeno ogni seimesi.

Art.6

DURATA DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque sino alla nomina della nuova Commissione o fino all'esaurimento del proprio lavoro se costituita in via temporanea.

Art.7

DECADENZA DEI COMMISSARI

1. I singoli commissari decadranno dall'essere membri delle commissioni in caso di dimissioni, ed in caso di assenza ingiustificata ai lavori della commissione per tre volte consecutive.
2. La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione.
3. I commissari decaduti e quelli dimissionari saranno sostituiti con altro Consigliere comunale entro venti giorni nel rispetto della disciplina sulla composizione delle Commissioni di cui al precedente art. 2.
4. I componenti dei Gruppi di lavoro decaduti/dimissionari saranno sostituiti dalla Giunta Comunale entro venti giorni.

Art.8

ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La Commissione è convocata a cura del Presidente.
2. La prima seduta, convocata dal Sindaco, dovrà tenersi entro venti giorni dall'entrata in vigore della delibera di nomina dei membri della Commissione.
3. Il Presidente nomina il Segretario scegliendolo tra i membri della Commissione, stabilisce l'ordine del giorno, provvede alla disponibilità del locale di riunione, fa recapitare, tramite il servizio comunale di notifica, ovvero a mezzo pec (posta elettronica certificata) agli indirizzi indicati dai singoli Commissari, gli avvisi di convocazione delle riunioni con un anticipo di almeno tre giorni per le sedute ordinarie e di 24 ore per le eventuali sedute d'urgenza.
4. Su richiesta scritta di almeno quattro commissari, la commissione dovrà essere convocata entro il termine di venti giorni per la discussione delle problematiche indicate nella richiesta.
5. La convocazione delle Commissioni e l'ordine del giorno sono inviati per conoscenza al Sindaco. Può essere prevista una seduta di prima convocazione ed una seduta di seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo l'ora stabilita per l'adunanza di prima convocazione.
6. Il Presidente presiede le adunanze, introduce gli argomenti, regola il dibattito, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati.
7. Il Segretario partecipa a pieno diritto ai dibattiti ed alle votazioni e nel contempo dovrà verbalizzare la riunione.
8. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei Commissari presenti.
9. Le Commissioni possono sentire di volta in volta i rappresentanti di Organizzazioni, Enti, Associazioni, Persone e Gruppi interessati al problema.

Art.9

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione la seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti la Commissione.
2. In seconda convocazione la seduta è valida quando è presente la maggioranza semplice dei componenti la Commissione.

Art.10

VOTAZIONE

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun membro può far inserire a verbale una propria dichiarazione di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza semplice.
2. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente della Commissione vale doppio.

Art.11

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. La commissione avrà la facoltà di indire sedute pubbliche. In questo caso i cittadini possono assistere ai lavori delle commissioni senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.

Art.12

SEDI DELLE ADUNANZE

1. Di norma, per le sedute delle Commissioni saranno utilizzati i locali disponibili nella sede comunale.
2. Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi aperte al pubblico individuate dal Presidente, per la trattazione di specifici e particolari argomenti.

Art.13

RIMBORSO SPESE

1. L'elezione a membro delle Commissioni consiliari e la partecipazione alle relative sedute da parte di Consiglieri dà diritto esclusivamente alla corresponsione del gettone di presenza ai sensi della vigente normativa in materia per le effettive sedute svolte.
2. L'elezione a membro dei Gruppi di lavoro e la partecipazione alle rispettive sedute non dà diritto a compenso alcuno.

Art.14

RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nello Statuto Comunale.